

**Schema di decreto
legislativo recante
modifiche allo statuto
dei diritti del
contribuente
ATTO 97**

OSSERVAZIONI ANCE

dicembre 2023

Sommario

VALUTAZIONI GENERALI	2
VALUTAZIONI SULLE SINGOLE MISURE.....	3

VALUTAZIONI GENERALI

*Tra i principi fondamentali che dovrebbero guidare la riforma dello Statuto del Contribuente (legge 212/2000), l'ANCE ritiene prioritario il richiamo alla **certezza del diritto ed alla tutela dell'affidamento del contribuente**, linee guida già contenute nello Statuto, ma che sono state disattese dalle continue modifiche alla legislazione tributaria, tra l'altro con effetti retroattivi.*

*In quest'ottica, quindi, **si condivide pienamente la nuova disposizione introdotta nello Schema di D.Lgs., che prevede l'inutilizzabilità, ai fini dell'accertamento, degli elementi di prova acquisiti oltre i termini di permanenza presso la sede del contribuente** soggetto a verifica.*

Si tratta, infatti, di un importante principio di giustizia tributaria, che l'ANCE ha sostenuto fin dalla discussione parlamentare relativa alla legge di delega fiscale, affinché trovasse spazio nell'ambito della riforma dello Statuto.

Ciò, tra l'altro, si pone perfettamente in linea con il principio introdotto dalla recente riforma del processo tributario, laddove spetta all'ente impositore l'onere di provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato (art.6, legge 130/2022).

*Sempre in tema di **consolidamento** dei criteri direttivi già contenuti nello **Statuto del Contribuente**, è opportuno dare **effettiva attuazione al principio di tutela del contribuente anche in sede di verifica fiscale**, rafforzando l'obbligo di motivare le ragioni e l'oggetto del controllo nell'ambito degli accessi e delle ispezioni presso la sede del contribuente.*

Si è in presenza, infatti, di prescrizioni normative per lo più disattese nella pratica operativa e per le quali, di conseguenza, risulta più che opportuno introdurre sistemi a garanzia del loro rispetto.

*Per ciò che riguarda, poi, la **razionalizzazione dello strumento degli interpelli**, suscita **perplessità la possibilità di subordinare questo strumento al versamento di un contributo** da parte degli istanti, commisurato anche al valore della questione ed alla tipologia di contribuente.*

La necessità di presentare un'istanza specifica su una fattispecie particolare nasce, infatti, dall'esigenza di sopperire ad una mancanza interpretativa della prassi generale che, pertanto, non può legittimare la richiesta di una "risposta a pagamento" da parte dell'Agenzia delle Entrate.

***Si propone, quindi, di eliminare la previsione relativa al versamento di un contributo a carico del contribuente.** In via subordinata, occorrerebbe quantomeno prevedere un importo, preferibilmente fisso e comunque congruo per le imprese, al fine di evitare che le stesse siano frenate nell'avanzare richieste di delucidazioni all'Amministrazione finanziaria.*

*In senso più generale, infine, si ritiene che un'effettiva riforma dello Statuto debba tenere in considerazione anche la necessità di **eliminare ogni possibile discrasia interpretativa tra termini ordinatori e perentori riguardanti i diversi adempimenti di legge a carico del contribuente**, a vantaggio di una maggiore chiarezza e certezza nella decorrenza e ultimazione per l'effettuazione degli stessi.*

OSSERVAZIONI SPECIFICHE SULLE SINGOLE MISURE

Vizi dell'attività istruttoria

(ART. 1, co.1, lett.g)

Viene previsto che non sono utilizzabili ai fini dell'accertamento amministrativo o giudiziale gli elementi di prova acquisiti oltre i termini di permanenza presso la sede del contribuente soggetto a verifica (30 giorni prorogabili di altri 30), o in violazione di libertà costituzionalmente riconosciute (nuovo art.7-*quiquies*).

In sostanza, con questa nuova disposizione nello Statuto del Contribuente viene introdotto un nuovo principio, che stabilisce espressamente l'inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite a seguito di accessi, ispezioni o verifiche presso il contribuente oltre i termini stabiliti dalla legge.

Osservazioni

L'inutilizzabilità delle prove acquisite "in ritardo" da parte dell'Amministrazione finanziaria, a seguito di accessi presso le sedi del contribuente, rappresenta un importante principio di giustizia tributaria, che l'ANCE ha sostenuto affinché trovasse spazio nell'ambito della riforma dello Statuto. Infatti, questa disposizione introduce per la prima volta un sistema a garanzia del rispetto delle prescrizioni normative e temporali in sede di verifica, circostanza che, invece, oggi viene spesso disattesa nella pratica operativa.

In tema, invece, di rafforzamento di principi già contenuti nello Statuto del Contribuente, si auspica che venga data concreta attuazione alla norma che impone all'Amministrazione finanziaria di esplicitare, in sede di accessi e ispezioni a scopo di verifica fiscale, le ragioni giustificatrici e l'oggetto del controllo.

Interpello

(ART. 1, co.1, lett. n)

Nello Schema di D.Lgs. viene, altresì, rivista la disciplina degli interpelli, già contenuta nello Statuto del Contribuente all'art.11, che viene sostituito.

Analogamente a quanto già avviene, il contribuente potrà interpellare l'Amministrazione Finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla:

- applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione;
- corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili;
- disciplina dell'abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie;
- disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi;

- sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge.

La presentazione dell'istanza di interpello è in ogni caso subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per accrescere la formazione del personale delle agenzie fiscali.

Il contributo monetario, la cui misura e le modalità di versamento saranno definite da un decreto del Mef, varierà in base al tipo di contribuente, al volume d'affari o di ricavi, e alla complessità o rilevanza della questione oggetto di istanza.

Osservazioni

Nell'ambito della razionalizzazione dell'istituto dell'interpello, contenuta nello Schema di D.Lgs., suscita perplessità la possibilità di subordinare l'accesso a questo strumento al versamento di un contributo da parte degli istanti, commisurato anche al valore della questione ed alla tipologia di contribuente.

Infatti, se da un lato la scelta di introdurre interpelli a pagamento permetterebbe di contenere l'elevato numero di istanze che pervengono all'Agenzia delle Entrate, dall'altro rischierebbe di frenare le imprese nella presentazione di tali istanze.

Occorre, inoltre, considerare che la necessità di presentare un'istanza specifica su una fattispecie particolare nasce proprio dall'esigenza di sopperire ad una mancanza interpretativa della prassi generale che, pertanto, non può legittimare la richiesta di una "risposta a pagamento" da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Si propone, quindi, di eliminare la possibilità di prevedere un contributo a carico del contribuente, per la presentazione di istanze di interpello. In via subordinata, occorrerebbe quantomeno prevedere un importo, preferibilmente fisso e comunque congruo per le imprese, al fine di evitare che le stesse siano frenate nell'avanzare richieste di delucidazioni all'Amministrazione finanziaria.